



COMUNE DI BORGO VENETO

Provincia di Padova
Via Roma n. 67 – 35046 (PD)
C.F. e P.I. 05122030280

DIRETTIVA

Prot. 14083

Ufficio: SINDACO

Oggetto: Disposizioni per il funzionamento degli uffici comunali ai sensi dell'art. 50-54 del D.Lgs. n. 267/2000

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di ottobre,

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce:

- al comma 2 *“Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti”;*
- al comma 4 *“Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”;*
- al comma 7 *“Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”;*

VISTO l'art. 7 del d.lgs. n. 286/1998 che dispone *“1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.”;*

RILEVATO che ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 il Sindaco sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

CONSIDERATO che occorre garantire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative sottese a garantire le funzioni demandate al sindaco;

DISPONE

1. le comunicazioni ex art. 7 del D.Lgs. n. 286/2000 saranno ricevute esclusivamente dall'Ufficio di polizia locale negli orari di apertura al pubblico ovvero individuati dal Comandante di polizia locale, che ne cura la verifica e il controllo;
2. le comunicazioni dovranno essere ricevute e registrate dall'incaricato che consegna una copia all'interessato e, successivamente, verranno trasmesse alla Questura di Padova secondo le modalità previste e stabilite dall'Autorità medesima;
3. di trasmettere la presente direttiva al Responsabile del Servizio di Polizia locale e del Servizio Segreteria-Protocollo per quanto di ciascuna competenza nonché al Segretario comunale per l'eventuale coordinamento;
4. di dare diffusione delle modalità organizzative attraverso il sito del Comune e attraverso ulteriori forme di comunicazione;



IL SINDACO